

**Consiglio di Stato – Sentenza n. 5021/2003**

*L'esercizio di funzioni superiori alla qualifica di appartenenza presuppone che "l'interessato svolga tutte le mansioni inerenti alla qualifica superiore e non soltanto alcune di esse". I due ricorrenti erano stati inseriti nei turni di guardia di reperibilità nell'ambito del servizio di chirurgia generale per coadiuvare il dirigente del servizio, ma non sono stati loro conferite tutte le mansioni e le responsabilità che "caratterizzano la qualifica di aiuto " neppure dopo la trasformazione dei posti di assistente in quella di aiuto.*

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

sul ricorso in appello n. 6930/1997, proposto da Leporelli Paolo e Lombardi Marco, rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Funari con il quale sono elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Acilia, n. 4,

**CONTRO**

il CO.RE.CO. sugli atti degli enti locali della Regione Lazio, in persona del presidente p.t., non costituito,

l'Azienda U.S.L. RM/C (U.S.L. RM/6), in persona del legale rappresentante p.t., non costituita, per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione I, del 7.5.1997, n. 713;

Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore, alla pubblica udienza dell'8.4.2003, il Consigliere Claudio Marchitello;

Udito l'Avv.to Funari;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

**FATTO**

I dott.ri Paolo Leporelli e Marco Lombardi impugnavano al T.A.R. del Lazio la decisione del CO.RE.CO. del 2.12.1991, n. 2306, di annullamento della deliberazione del 9.11.1991, n. 298, della U.S.L. RM/6 (successivamente Azienda U.S.L. RM/C), e la stessa deliberazione annullata che, pur riconoscendo ai ricorrenti l'esercizio di mansioni superiori, non aveva ricollegato a tale esercizio i dovuti effetti di carattere economico.

Le amministrazioni intimate non si costituivano in giudizio.

Il T.A.R. del Lazio, Sezione I, con la sentenza del 26.2.1997, n. 380, respingeva il ricorso.

I dott.ri Leporelli e Lombardi appellano tale sentenza deducendone la erroneità e

domandandone la riforma.

Le amministrazioni appellate non si sono costituite.

All'udienza dell'8.4.2003, il ricorso in appello è stato ritenuto per la decisione.

## **DIRITTO**

I dottori Paolo Leporelli e Marco Lombardi appellano la sentenza del 26.2.1997, n. 380, con la quale la 1<sup>a</sup> Sezione del T.A.R. del Lazio ha respinto il loro ricorso diretto all'annullamento della decisione del CO.RE.CO. del 2.12.1991, n. 2306, e, in parte qua, della deliberazione della U.S.L. RM/6 (successivamente Azienda U.S.L. RM/C) annullata dalla predetta decisione dall'organo regionale di controllo.

Gli appellanti, all'epoca assistenti presso il Servizio Autonomo di Chirurgia Generale del C.T.O., in primo grado, deducevano di avere svolto le funzioni di aiuto ad essi conferite con la deliberazione del 14.7.1982, n. 317, e che l'amministrazione, con la deliberazione annullata dall'organo regionale di controllo, pur dando atto dell'esercizio di tali funzioni, non ne aveva tratto le dovute conseguenze sul piano del trattamento economico.

La decisione del CO.RE.CO., a sua volta, doveva ritenersi illegittima, in quanto sarebbe stato in facoltà della U.S.L. RM/6 procedere alla ricognizione delle funzioni affidate ai propri dipendenti.

Con la sentenza appellata, il T.A.R. ha distinto la pretesa dei ricorrenti, rilevando che fino all'anno 1986, non era configurabile l'esercizio delle funzioni superiori di aiuto, mancando nell'organico posti di tale qualifica.

Dopo il 1986, pur essendosi istituiti nuovi posti di aiuto, per la trasformazione attuata con la deliberazione della Giunta regionale del 27.5.1986, n. 3017, di alcuni posti di assistente, ugualmente non poteva affermarsi che gli interessati avessero svolto le funzioni di aiuto, in quanto non avevano esercitato tutte le attribuzioni inerenti a tale qualifica.

L'appello è infondato.

Ritiene la Sezione che, nella specie, come correttamente ha rilevato il T.A.R., difettava lo stesso presupposto fattuale necessario per il riconoscimento dell'esercizio delle funzioni superiori.

Ed invero, la ragione indicata dal T.A.R., nel negare che gli interessati avessero esercitato le funzioni superiori di aiuto anche per il periodo successivo alla istituzione dei posti di aiuto nella pianta organica dell'ente è risolutiva a respingere la pretesa azionata dagli appellanti anche per il periodo antecedente al 1986.

L'esercizio di funzioni superiori alla qualifica di appartenenza presuppone che il dipendente svolga tutte le funzioni inerenti alla qualifica superiore e non soltanto alcune di esse.

Nella specie, risulta dagli atti che gli appellanti sono stati inseriti nei turni di guardia e di reperibilità nell'ambito del Servizio di Chirurgia Generale per coadiuvare il dirigente del servizio (deliberazione del Comitato di Gestione del 14.7.1982, n. 317) ma non che agli stessi siano state conferiti, neppure dopo la trasformazione dei posti di assistente in quelli di aiuto, tutte le mansioni e le correlative responsabilità che caratterizzano la qualifica di aiuto.

La sentenza appellata, in conclusione, non merita censura, stante la infondatezza della pretesa azionata dagli appellanti, e deve, pertanto, essere confermata.

Le spese del grado di giudizio, tuttavia, sussistendo giusti motivi, possono essere compensate.

**P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, rigetta l'appello.

Compensa le spese del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso, in Roma, in Camera di Consiglio, l'8.4.2003, con l'intervento dei signori:

Emidio Frascione	Presidente
Corrado Allegretta	Consigliere
Goffredo Zaccardi	Consigliere
Aldo Fera	Consigliere
Claudio Marchitiello	Consigliere Est.

L'ESTENSORE

F.to Claudio Marchitiello

IL SEGRETARIO

F.to Antonietta Fancello

IL PRESIDENTE

F.to Emidio Frascione

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

L'8 Settembre 2003

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

*IL DIRIGENTE*

*F.to Antonio Natale*